

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLSENA
E _____
PER I SERVIZI BIBLIOTECARI E DI PULIZIA DEI LOCALI
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Periodo 01/09/2018 - 31/05/2021
CIG Z0024A339B

SCRITTURA PRIVATA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
presso la sede del Comune di Bolsena Largo La Salle n.3,
tra

il Comune di Bolsena C.F. e P.I. 00119080562 con sede in Bolsena (VT), Largo La Salle n.3, rappresentato dalla dott.ssa Giulia Tamburini in qualità di responsabile del servizio (Decreto sindacale prot.n. 3387 del 26/03/2018) in esecuzione della propria determinazione n. _____ del _____

e

la _____ di tipo B) C.F. _____ con sede in _____, Via _____ n. _____, iscritta all'albo regionale delle Cooperative sociali, sezione B, con provvedimento n. _____ in possesso dei requisiti idonei per la fornitura dei servizi oggetto della presente convenzione rappresentata dal sig. _____ in qualità di Presidente

premesse

1. che il Comune di Bolsena intende avvalersi per i servizi bibliotecari e di pulizia dei locali della Biblioteca comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art.5 della Legge 381/91 e sue successive modifiche ed integrazioni, della _____ attraverso affidamento in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;
2. che nella determinazione del prezzo per la gestione oggetto della convenzione, il Comune di Bolsena ha tenuto conto dei salari di riferimento applicati contrattualmente ai lavoratori occupati ed inoltre agli elenchi dei prezzi regionali, mercuriali CCIAA e prezzi di mercato;
3. che la _____ ha tra le proprie finalità statutarie quella riferita alla fornitura di beni e servizi richiesti dal Comune ed è a tal fine dotata di idonea organizzazione tecnologica ed aziendale:
 - e che tali attività sono realizzate mediante l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - che le predette persone svantaggiate costituiscono il 30% dei lavoratori della Cooperativa;
4. che per effettuare la gestione la _____ dispone di:
 - apposito personale con professionalità e consistenza numerica inquadrato in regolare rapporto di lavoro adeguato alle esigenze richieste;
 - iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Infortunistici in materia di rapporti di lavoro e di regolare situazione contributiva;
 - attrezzature specifiche e mezzi adeguati a norma in materia di sicurezza del lavoro;
 - apposite licenze ed autorizzazioni amministrative per corrispondere la fornitura dei servizi;
5. che la _____ dichiara che permangono le condizioni per l'iscrizione ai sensi dell'art.3 della L.R. 24/96, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La convenzione ha per oggetto la fornitura di servizi bibliotecari e di pulizia dei locali della Biblioteca comunale tramite le seguenti prestazioni:

A) Attività di gestione di sportello (apertura e chiusura del servizio al pubblico con verifiche e riordini periodici del patrimonio documentale, gestione dell'archivio utenti/circolazione, gestione dei rapporti con l'utenza, servizio di reference, statistiche, predisposizione di liste bibliografiche, controllo delle postazioni internet, cura degli spazi espositivi, ecc.) e collaborazione alle attività promozionali. Ai fini dell'esecuzione dei servizi di cui sopra si precisa che l'ubicazione della Biblioteca è in Largo La Salle n.3 e che l'orario di apertura della stessa è il seguente:

Periodo scolastico:

lunedì: 10.00/12.00 – 16.30/18.30

martedì: 16.30/18.30

mercoledì: 16.30/18.30

giovedì: 10.00/12.00 - 16.30/18.30

venerdì: 16.30/18.30

Non sono attualmente previsti periodi continuativi di chiusura.

Periodo estivo:

lunedì: 10.00 / 12.00

mercoledì: 10.00 / 12.00

Non sono attualmente previsti periodi continuativi di chiusura.

B) Catalogazione dei materiali documentari della biblioteca osservando gli standard biblioteconomici correnti (nazionali e internazionali) mediante l'utilizzo delle procedure SBN e l'applicativo "SEBINA OPENLIBRARY". Si informa che il patrimonio della biblioteca ammonta al 31.12.2017 a 21.894 volumi.

C) Cura dei rapporti con il Sistema Bibliotecario del lago di Bolsena, compresi organizzazione dei trasporti e consegne di libri e altri materiali, partecipazioni a riunioni, corsi e visite con impegni a cadenza trimestrale circa.

D) Altri interventi di varia natura quali timbratura, etichettatura, copertinatura, riparazioni semplici del patrimonio librario, predisposizione di cartelli segnaletici, contenitori ed etichette, spolveratura dei materiali documentari.

Il servizio dovrà essere reso impiegando un unico e lo stesso addetto nell'arco del periodo di affidamento, salvo i casi fortuiti o di forza maggiore.

E) Pulizia ordinaria dei locali della biblioteca secondo le seguenti modalità:

- un giorno a settimana per n. 2 ore da effettuare nelle prime ore del mattino o nelle ore pomeridiane e comunque in ore da non ostacolare il normale svolgimento delle attività della biblioteca e da non arrecare incomodo o molestia al pubblico;
- la pulizia ordinaria consiste in: raccolta carta e vuotatura cestini; spazzatura ad umido dei pavimenti; spolveratura a umido di tutti i mobili e delle attrezzature di lavoro presenti (scrivanie, poltrone, sedie, armadi, tavoli, lumi, telefono, tastiere ecc.); lavaggio e annaffiatura di eventuali vasi con piante collocati negli stabili; eliminazione delle ragnatele da pareti e soffitti;
- fornitura di prodotti detergenti altamente biodegradabili, non nocivi alla salute umana, nella misura e con il dosaggio prescritti dalla fabbrica di produzione dei medesimi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio;
- pulizia straordinaria mensile degli infissi, delle porte e dei radiatori, nonché di tutti i vetri delle finestre e davanzali, lucidatura delle maniglie, degli interruttori e delle targhe, spolveratura dei quadri, bacheche e corrimano.

Sono a carico della cooperativa le spese per mano d'opera, materiali di consumo per pulizie, piccole attrezzature per il migliore svolgimento del servizio.

Al fine di impegnarsi al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012, la cooperativa dovrà presentare ad avvio del servizio l'elenco dei prodotti che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione dello stesso indicando

produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale etichetta ambientale europea. I locali dovranno essere adeguatamente areati durante e dopo la pulizia.

Art. 2

Direzione

1. Al Presidente della cooperativa è affidata la direzione dei servizi di cui all'art.1. che verranno coordinati dal Direttore della biblioteca in pianta organica comunale sulla base del programma generale di attività il quale rivestirà anche il compito di Direttore dell'esecuzione.
2. Il Presidente della cooperativa è titolare dell'autorizzazione prevista dalla legge 283/1962 e al DPR 327/1980.

Art. 3

Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2021.
2. Oltre che in maniera consensuale, le parti dichiarano che la convenzione può essere anticipatamente risolta, previa contestazione scritta in caso di grave inadempienza da parte della cooperativa e che il Comune manchi o ritardi il pagamento oltre i sei mesi.
3. L'inadempimento è escluso per i ritardi determinati dall'impossibilità delle prestazioni e che non siano imputabili alla parte inadempiente.
4. E' fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno causato a seguito della violazione delle disposizioni di cui alla presente convenzione, indipendentemente dall'eventuale riduzione del corrispettivo.
5. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto in relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per un nuovo affidamento dei servizi o per diversa soluzione gestionale degli stessi. La cooperativa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Bolsena.

Art. 4

Corrispettivo

1. Il corrispettivo complessivo dovuto per il periodo di affidamento (01/09/2018 – 31/05/2021) dei servizi oggetto della presente convenzione è fissato in Euro _____ al netto del ribasso offerto in sede di gara, da assoggettare ad IVA 22%.
2. La cooperativa emette fatture distinte di Euro _____ da assoggettare ad IVA 22% alla fine di ogni mese con pagamento entro 30 giorni.
3. Con tale corrispettivo la cooperativa s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per tutti i servizi di cui all'articolo 1.
4. Non sono previste revisioni dei prezzi offerti per tutta la vigenza del contratto.

Art. 5

Cauzione e assicurazione

1. In relazione alla durata, all'entità e alle caratteristiche della convenzione, nonché al pagamento posticipato del prezzo, la cooperativa è esonerata dalla prestazione della cauzione.
2. La cooperativa si assume ogni responsabilità sia civile che penale previste dalla legge nell'espletamento delle attività richieste dalla presente convenzione.
3. La cooperativa, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita polizza assicurativa RCT con una primaria Compagnia di assicurazione che preveda un importo del massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per responsabilità civile globale d'impresa.
4. Il Comune di Bolsena è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della cooperativa durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della convenzione.
5. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Comune di Bolsena prima della firma della convenzione.

Art. 6

Clausola sociale

1. La cooperativa aggiudicatrice tra le condizioni di esecuzione della convenzione, si obbliga a rispettare la c.d. "clausola sociale" secondo cui, in caso di cambio gestione, si stabilisce per l'aggiudicatario l'obbligo di assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già

vi erano adibiti quali soci lavoratori e dipendenti del precedente titolare di convenzione a patto che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della cooperativa aggiudicataria.

2. La composizione del personale con relative ore lavorative e mansioni svolte è così definita:

- n. 1 operatore per 2 ore settimanali (mansioni: addetto pulizia livello A1)

- n. 1 operatore per 14 ore settimanali nel periodo scolastico (dal 15 settembre al 15 giugno) e per 4 ore settimanali nel periodo estivo (dal 16 giugno al 14 settembre) (mansioni: addetto livello C3/5).

3. Alla scadenza della convenzione il Comune di Bolsena si impegna ad inserire nel contratto con il futuro soggetto gestore del servizio in oggetto, l'obbligo per quest'ultimo di assunzione del personale di cui sopra che risultasse ancora alle dipendenze della cooperativa.

4. Sono a carico della cooperativa, oltre alle spese per il personale utilizzato, i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti di lavoro degli addetti e in genere tutto ciò che è necessario per lo svolgimento dei servizi.

5. A tale proposito la cooperativa si impegna a comunicare in forma scritta al competente ufficio comunale, almeno un giorno prima dell'inizio del servizio, il nome del Responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione e ad istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Art. 7

Personale

1. La cooperativa si impegna ad applicare per il personale impiegato il Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali.

2. Si impegna inoltre:

a- a provvedere al regolare inquadramento previdenziale, infortunistico e fiscale del personale impiegato e al regolare versamento dei contributi dovuti;

b- a precisare eventuali apporti di soci volontari in ruoli e mansioni complementari che, comunque, non possono essere sostitutivi del ruolo degli operatori previsti;

c- a indicare l'apporto di eventuali consulenti e specialisti e di personale occasionale non inquadrato nel contratto di lavoro e adoperato per lo svolgimento di attività. Tale apporto deve essere confacente ad un ruolo attinente alle attività professionali ed occasionali non inquadrabile in rapporto di lavoro dipendente e attinente alla prestazione richiesta;

d- a provvedere alle relative coperture assicurative integrative richieste per i rischi derivanti dalle attività del personale impiegato;

e- a osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché ad assumere tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene sul lavoro;

f- rispetto alla "clausola sociale", a mantenere i livelli contrattuali preesistenti dei lavoratori compresi gli scatti di anzianità maturati negli anni.

Art. 8

Personale svantaggiato

1. Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura dei servizi di cui alla presente convenzione, la cooperativa si impegna ad impiegare **n. 1 lavoratore svantaggiato come da apposito progetto di inserimento lavorativo presentato e conservato in atti.**

2. Il personale in condizione di svantaggio impiegato sul totale degli addetti (dipendenti e soci lavoratori svantaggiati e non, collaboratori coordinati e continuativi, soci volontari) non può essere comunque inferiore a quanto richiesto dal comma 2 dell'art.4 della Legge 381/91 e, compatibilmente con il proprio stato soggettivo, deve risultare socio della cooperativa.

3. La cooperativa trasmette al Comune di Bolsena l'elenco nominativo del suddetto personale, indicando caratteristiche dello svantaggio e ruolo ricoperto nella prestazione e garantisce che lo stesso è in possesso di idonea certificazione relativa allo stato di svantaggio dei soggetti impiegati, nonché dei rispettivi titoli di studio e attestati professionali relativi al ruolo indicato. Ogni eventuale variazione dell'elenco e delle altre notizie deve essere comunicata e motivata tempestivamente.

4. La cooperativa si impegna altresì:

a- a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art.4 della Legge 381/91 per tutto il periodo del contratto;

b- a definire le opportune misure di supporto e di sostegno all'inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio.

5. Al termine delle attività, o in maniera periodica se richiesto, la cooperativa è tenuta ad inviare una relazione sui risultati raggiunti nelle attività di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

Art. 9

Obblighi del personale e codice di comportamento

1. Il personale in servizio dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e del Codice di Comportamento interno del Comune di Bolsena, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 28.12.2013, la cooperativa e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Bolsena.

3. La cooperativa si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni in questo senso e le richieste del Comune saranno impegnative per la cooperativa.

Art. 10

Penalità

1. La cooperativa si impegna a comunicare al Comune ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.

2. Il Comune, previa formale contestazione scritta (notificata tramite fax, PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno), applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui si riscontri la violazione alle norme previste nella presente Lettera d'invito. Verranno inoltre addebitate ulteriori spese che il Comune dovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

3. La cooperativa potrà presentare le proprie controdeduzioni alle contestazioni del Comune entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

4. Il Comune, nel caso in cui valuti positivamente le controdeduzioni, ne dà comunicazione alla cooperativa entro il termine di venti giorni. Qualora la cooperativa non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.

5. A seguito dell'applicazione di cinque penalità per la stessa inadempienza o l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% di quello contrattuale, il Comune potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al successivo punto 11.

6. L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto alla cooperativa ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione.

7. Il Comune ha facoltà, oltre all'applicazione della penale, di agire per il risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 11

Risoluzione del contratto

Il Comune di Bolsena procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati alla cooperativa. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti alla cooperativa, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la cooperativa abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato alla cooperativa con raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento della cooperativa;
- b) cessione del contratto e subappalto;
- c) nelle ipotesi previste al precedente punto 10;

- e) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- f) nelle ipotesi previste dalla legge.

Art. 12

Divieto di subappalto

1. È vietata ogni forma di subappalto, anche temporanea o parziale, del servizio.
2. In caso di infrazioni alle norme di legge o della presente convenzione commesse dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune di Bolsena e verso i terzi rimane a tutti gli effetti la cooperativa.
3. In caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del contratto.

Art. 13

Cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto alla cooperativa, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto e del risarcimento degli eventuali danni, sub-concedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente contratto.
2. In caso di cessione del contratto si darà corso alla risoluzione immediata dello stesso.

Art. 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La cooperativa aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di servizi di cui alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice **CIG Z0024A339B**.

Art. 15

Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione della cooperativa aggiudicataria come Responsabile del trattamento dei dati

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Bolsena, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa la cooperativa, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
5. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.
6. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
7. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il Direttore dell'esecuzione, il responsabile per la sicurezza;
 - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

8. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

9. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

10. I diritti che la cooperativa può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, la cooperativa ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

11. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Bolsena, con sede in Largo La Salle n. 3, 01023 Bolsena (VT).

12. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: RPD Giuliano Palotto tel. 0761/7951; e-mail dpo@comune.bolsena.vt.it.

13. Con la sottoscrizione della convenzione, la cooperativa esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

14. Con la sottoscrizione della convenzione, la cooperativa viene designata come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

15. In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto la cooperativa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Art. 16

Normativa antimafia

1. La cooperativa dichiara che nei suoi confronti e nei confronti degli amministratori muniti di rappresentanza non è stato adottato alcun provvedimento ai sensi della Legge 565/65 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17

Forma della stipulazione

1. Il contratto viene stipulato con scrittura privata non autenticata soggetta registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Dpr 131/1986.

Art. 18

Agevolazioni fiscali

1. Il presente contratto viene redatto in esenzione di bollo ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Art. 19

Costituzione in mora

1. I termini e le comminatorie del presente contratto operano senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della cooperativa.

Art. 20

Domicilio della cooperativa

1. Per tutti gli effetti del presente contratto la cooperativa elegge domicilio presso la propria sede legale.
2. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale, salvi i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL COMUNE DI BOLSENA**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA _____**